

AUDIZIONE PARLAMENTARE – 11 NOVEMBRE 2014
SENATO DELLA REPUBBLICA - VII COMMISSIONE PERMANENTE

Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale

Introduzione

Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative è il luogo dove le maggiori associazioni di studenti medi del paese si confrontano tra loro, e tramite il quale rappresentano le proprie istanze presso il Ministro dell'Istruzione e tutte le Istituzioni nazionali.

È composto da 7 associazioni: Federazione degli Studenti (FdS), Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC), Movimento Studenti Cattolici (MSC), Movimento Studentesco Nazionale (MSN), Rete degli Studenti Medi (RSM), StudiCentro (SC) e Unione degli Studenti (UdS).

Ognuno di noi porta valori, idee e orientamenti politici diversi, anche opposti; per questo il lavoro del Forum si articola in due canali: l'espressione delle posizioni e proposte di ciascuna associazione, che oggi ognuno di noi vi presenterà tramite un proprio documento, e le posizioni e proposte unitarie come Forum, ovvero il minimo comune denominatore delle nostre singole linee politiche, che vado a illustrarvi. Tali proposte unitarie, naturalmente, traggono forza dal consenso delle diverse visioni e ideologie che le sostengono.

Punto 1 - Tracciare un bilancio, dopo cinque anni, del riordino della scuola secondaria di secondo grado, onde verificare i punti di forza e di debolezza della scuola italiana. Data l'eterogeneità delle nostre associazioni, è difficile «tracciare un bilancio del riordino della scuola secondaria di secondo grado» che sia univocamente condiviso. Per questo rimandiamo alle posizioni espresse singolarmente. Tuttavia, possiamo sviluppare alcune sottolineature comuni relative alla vita ordinaria delle scuole, per come essa si è andata sviluppando negli ultimi cinque anni.

In primo luogo, le progressive revisioni di spesa hanno contribuito a rendere via via meno qualificata l'offerta formativa delle singole scuole. Il modello dell'autonomia, infatti, necessita per natura di risorse certe e stabili a disposizione degli istituti, utili ad ampliare i percorsi curriculari riordinati con la riforma del 2009. Il progressivo svuotamento del Fondo previsto con la legge 440/97 e del MOF, invece, ha provocato una contrazione delle possibilità formative offerte dalle scuole, e un conseguente impoverimento del sistema nel suo complesso.

Secondariamente, continua a riproporsi un'esigenza che noi associazioni studentesche abbiamo particolarmente a cuore: nel nostro Paese non è garantito un **diritto allo studio** uniforme ed eguale per tutti gli studenti. Il diritto allo studio, infatti, è norma di competenza regionale: in assenza di criteri minimi stabiliti dallo Stato, ciascuna Regione può attivare la propria politica in materia generando così diseguaglianza tra gli studenti delle varie aree del Paese. Da tempo le nostre associazioni lavorano congiuntamente a un progetto di **legge quadro nazionale sul diritto allo studio**, che oggi consegniamo anche a questa Commissione. Un sistema legislativo che crea diseguaglianza (i dati relativi alla connessione tra dispersione scolastica e situazioni di disagio economico e sociale,

d'altronde, sono inequivocabili – cfr. Rapporto *“La lampada di Aladino”* di Save The

Children Italia) è senza dubbio un grave «punto di debolezza della scuola italiana». La risoluzione di tale *vulnus* è condizione indispensabile, e previa a qualunque riflessione

su cicli e programmi, per una “buona scuola”.

Infine, uno sguardo d'insieme al sistema d'istruzione italiano ci suggerisce che la poca sinergia tra i cicli amplia le probabilità di insuccesso formativo. Per esempio, la scuola secondaria di primo grado è caratterizzata da un'offerta che non aiuta i ragazzi a prendere piena consapevolezza delle proprie capacità e attitudini. Spesso, dunque, la scelta della secondaria superiore non risponde alle reali aspirazioni dello studente, e ciò comporta che i percorsi liceali o professionalizzanti, definiti con maggiore nettezza proprio dalla riforma del 2009, vengano frequentemente vissuti in modo sofferto e disaffezionato. A tale problema si può rispondere con un'azione più audace di **riordino dei cicli**, e con percorsi di orientamento più coordinati ed efficienti (cfr. paragrafi seguenti).

Punto 2 - Ascoltare i suggerimenti per colmare le lacune del sistema scolastico italiano, anche alla luce di quanto contenuto nella proposta de "La buona scuola", al fine di inserire l'insegnamento della storia dell'arte, della musica, delle discipline economiche, delle lingue straniere con la metodologia del content and language integrated learning (CLIL) e del coding dell'informatica, non in una logica meramente additiva.

Tutte le associazioni ritengono che la scuola italiana necessiti di una revisione complessiva, che prenda in considerazione anche temi non trattati nel Rapporto “La buona scuola”. In particolare, bisognerebbe affrontare una diversa strutturazione del percorso scolastico. Le scuole medie - come detto - continuano a rappresentare un momento critico dell'esperienza scolastica; la trasmissione dei saperi è spesso male organizzata tra biennio e triennio delle scuole superiori; siamo uno dei pochi Paesi in cui il termine delle scuole superiori è previsto a 19 anni, e non a 18 (18 anni potrebbe anche diventare l'età cui fissare il limite di obbligo formativo, evitando un inserimento troppo precoce nel mondo del lavoro). Per questi motivi ci chiediamo se non sia il caso, ora che il governo intende intervenire sulla scuola, di pensare a una **riforma dei cicli** che riorganizzi davvero l'istruzione italiana.

Quanto alle nuove materie che il governo vorrebbe introdurre, il nostro giudizio è complessivamente favorevole. Rimane difficile capire come questo potenziamento si concilierà con l'intenzione, espressa dal ministro Giannini, di «fare meno cose, ma bene» (dichiarazioni all'agenzia Adnkronos, 5/11/2014). Riguardo alle singole materie, ogni associazione esprime posizioni ben diverse; ma una riflessione unitaria riguarda quelle che potremmo chiamare le **“competenze di cittadinanza”**.

La scuola italiana, oggi, fatica molto a trasmettere competenze di cittadinanza. Un'ora settimanale di “Cittadinanza e Costituzione” – prevista proprio con il riordino del 2009, ma priva di monte ore autonomo – è del tutto insufficiente e anzi viene spesso evasa. Riteniamo che il piano di azione sia duplice: da un lato occorre prevedere la trasmissione agli studenti delle conoscenze formali di base riguardo alla vita democratica del Paese e del sistema europeo in cui viviamo; dall'altro, è importante che le scuole sviluppino attività integrative sul territorio, in cui proporre ai ragazzi esperienze di cittadinanza attiva. L'educazione alla cittadinanza, infatti, è sì un “sapere”, ma prima di tutto un “saper essere” che va tradotto nell'esperienza. Per questo proponiamo di consolidare l'insegnamento formale delle competenze di cittadinanza, e di introdurre inoltre la

previsione di esperienze territoriali di cittadinanza attiva nell'offerta formativa degli studenti, secondo l'autonomia dei singoli istituti.

Punto 3 - Comprendere come sviluppare serie politiche di orientamento scolastico e lavorativo tra scuola secondaria di primo e secondo grado e tra scuola secondaria di secondo grado e alta formazione tecnica, università e mondo del lavoro.

L'orientamento in entrata e in uscita per le scuole secondarie di secondo grado è senza dubbio una nota dolente dell'attuale sistema scolastico.

In primo luogo il problema è strutturale, in quanto la mancanza di orientamento in ingresso connessa all'attuale assetto dei cicli è una forma di canalizzazione precoce degli studenti, che a 14 anni dovrebbero scegliere per il proprio futuro.

È importante dunque, vista la giovane età nella quale si sceglie l'indirizzo della scuola secondaria superiore, favorire percorsi di **ri-orientamento *in itinere*** per abbattere la

dispersione scolastica, attraverso sportelli in ogni scuola e progetti specifici, specialmente rivolti ai soggetti a rischio dispersione e agli studenti orientati a cambiare scuola a seguito di un insuccesso formativo.

Potenziare l'orientamento è necessario per favorire un passaggio consapevole tra i cicli. Il **passaggio tra scuola secondaria e università** rappresenta oggi uno snodo molto critico.

L'Italia continua a essere uno dei Paesi con il minor numero di laureati in Europa secondo le recenti classifiche OCSE. Sono tantissimi gli studenti che cambiano facoltà dopo il primo anno, a causa di un manchevole orientamento in uscita.

Oggi l'orientamento è un momento slegato totalmente dalla didattica curricolare e si riduce spesso alla pubblicità delle diverse università invitate dalle scuole. E' importante prevedere un orientamento universitario e al lavoro più assiduo fin dal terzo anno di scuola superiore, al fine di far sviluppare agli studenti una consapevolezza delle proprie attitudini. È inoltre necessario non limitarsi a incontri formali e illustrativi, ma favorire l'orientamento anche attraverso esperienze dirette extracurricolari, nell'università per l'orientamento universitario e attraverso gli stage formativi per l'orientamento al lavoro.

Fondamentale è, infine, che l'orientamento riguardi anche ore di formazione sui diritti del lavoro e comprenda una illustrazione delle possibilità di erogazione di borse di studio e sussidi per gli studenti meno abbienti, per impedire che l'autodeterminazione degli studenti nelle scelte sia conseguente a una inconsapevolezza delle possibilità esistenti.

Punto 4 - Capire come rafforzare il rapporto tra scuola e impresa, affinché la scuola possa formare cittadini che abbiano i mezzi, le conoscenze e le competenze per vivere da protagonisti il mondo del lavoro.

Grande importanza per una scuola che vuole dare opportunità formative e lavorative allo studente viene dai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Come associazioni riteniamo che questi percorsi debbano essere potenziati e resi accessibili a un numero più ampio di classi e istituti. Per fare ciò non si può prescindere dal finanziamento di questi percorsi.

La rapida diffusione di questi percorsi nella scuola secondaria di secondo grado deve far riflettere su strumenti di tutela degli studenti, garantendo l'effettiva rilevanza formativa del percorso di alternanza scuola-lavoro.

Per queste ragioni il Forum delle Associazioni Studentesche ha prodotto negli scorsi mesi un documento sull'evoluzione di questi percorsi (Allegato 3) e, andando nel pratico, ha

sottoposto ai diversi ministri succeduti al ministero dell'Istruzione l'adozione di uno



Statuto per gli studenti in stage (Allegato 4), al momento fermo presso l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione.

Punto 5 - Analizzare il meccanismo di valutazione degli insegnanti così come delineato ne "La buona scuola", con particolare riferimento non solo al superamento degli scatti d'anzianità ma anche alla nuova figura del docente Mentor.

Come per i punti sopracitati, anche su questa tematica il Forum non è riuscito a esprimere un giudizio che rispettasse le sensibilità di ognuna delle sette associazioni riguardo ogni singolo aspetto, per cui in ogni caso rimandiamo ai documenti delle singole associazioni e al documento unitario - "La Buona Scuola" - condiviso dal Forum (Allegato 1) per ulteriori approfondimenti.

Abbiamo comunque trovato una sintesi su alcune tematiche specifiche. Uno dei punti cardine del rapporto "La Buona Scuola" è la valutazione del sistema scolastico e della figura del docente attraverso l'introduzione di un **Nucleo di Valutazione Interno**, la cui funzione dovrebbe essere quella di valutare l'Istituto Scolastico e la qualità dei servizi che questo offre agli studenti. Dato il ruolo fondamentale che il Nucleo ricopre nel nuovo sistema di valutazione, riteniamo che debba essere composto da docenti, studenti, personale ATA e genitori in rapporto numerico paritetico e che ogni soggetto componente debba essere eletto e non selezionato utilizzando dubbi criteri di merito. Al contempo, sempre in ottica partecipativa, il Nucleo dovrà agire in stretta relazione e facendo riferimento agli organi collegiali (comitato studentesco, collegio docenti, consigli di classe e di istituto), e dovrà coinvolgere tutti coloro che vivono la scuola nel processo valutativo attraverso ogni forma democratica possibile.

L'altra figura innovativa presente nel rapporto è il "**Docente Mentor**", un 10% dei docenti di un istituto selezionato tra coloro che per tre trienni consecutivi avranno ottenuto degli scatti di competenza. Su questa figura ci riserviamo di chiedere dei chiarimenti, in quanto a nostro parere risulta confusionaria e assegnataria di un numero troppo alto di compiti. Le funzioni che riguardano la formazione dei tirocinanti e il coordinamento della formazione dei colleghi potrebbero essere appannaggio di questa nuova figura, ammesso che siano ulteriormente elaborate e definite e che avvengano con il coinvolgimento degli enti preposti e delle associazioni professionali. Risulta invece particolarmente complicato comprendere in che modo il Docente Mentor "segue per la scuola la valutazione" - quando in precedenza viene teorizzata l'esistenza di un organo collegiale preposto proprio a questa funzione - e in che modo aiuti il preside nella "valorizzazione delle risorse umane". In conclusione riteniamo che i compiti del Docente Mentor debbano essere chiariti e ristretti unicamente alla formazione.

Allegati:

1. Allegato 1: Documento unitario - "La Buona Scuola"
 2. Allegato 2: Proposta di Legge quadro nazionale sul Diritto allo Studio
 3. Allegato 3: Analisi Alternanza Scuola - Lavoro
 4. Allegato 4: Statuto delle studentesse e degli studenti in stage
 5. Allegato 5: Proposta di revisione DPR 567
-



17 ottobre 2014

Forum nazionale delle Associazioni studentesche
Documento unitario – “La buona scuola”

PREMESSE

Il Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative” ha analizzato e discusso il Rapporto “La buona scuola”. Il presente documento, con cui esponiamo alcune considerazioni unitarie, nasce in verità non solo dal confronto su “La buona scuola”, ma anche dall’attività che questo tavolo ha proficuamente svolto negli anni. Il Forum lavora su tematiche che toccano da vicino migliaia di studenti, sulla base delle sollecitazioni raccolte quotidianamente dai nostri gruppi nei territori di tutta Italia. Le sette associazioni presentano tra loro grandi differenze per ideali e modalità d’azione. Tuttavia, siamo giunti a sintesi su alcuni punti a nostro parere essenziali per una “buona scuola”. Con questo testo, dunque, portiamo alla sua attenzione delle tematiche largamente condivise, di cui ci auguriamo vivamente vorrà prendersi cura.

All’inizio del periodo di consultazione, abbiamo avuto modo di incontrare l’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle CPS per condividere le modalità di coinvolgimento degli studenti. Speriamo che la sinergia tra Consulte e associazioni possa proseguire anche dopo il 15 novembre, per una sintesi quanto più ampia delle opinioni emerse tra gli studenti.

“La buona scuola”: tempi e metodi

Ci teniamo a chiederle dei chiarimenti riguardo al processo di riforma attivato dal governo.

- ***In primis***, esprimiamo rammarico per il **mancato ascolto** degli studenti durante il periodo di elaborazione del Rapporto “La buona scuola”. Abbiamo avuto modo di incontrare il ministro in una sola occasione, lo scorso 14 maggio: le nostre proposte di allora (relative al diritto allo studio, all’alternanza scuola/lavoro, alla partecipazione studentesca) non sono state accolte nel documento, e non abbiamo avuto altre opportunità di confronto.
- In secondo luogo, vorremmo capire quali sono le intenzioni del governo riguardo alla **fase successiva alla consultazione**. In che modo verranno selezionati i contributi che integreranno “La buona scuola”? Ci auguriamo che questa fase possa avvenire alla luce del sole, mediante la condivisione dei contenuti raccolti *online* e *offline* dal governo nel periodo di consultazione. Sarebbe l’unico modo per dare vera attuazione ai principi di trasparenza e ascolto condiviso che sono alla base di un processo davvero partecipativo.



- Infine, ci chiediamo quale sarà il **percorso attuativo** che il governo intende prevedere. Noi auspichiamo che un progetto tanto cruciale per la vita del Paese trovi sviluppo in seno al Parlamento, garantendo un ampio e adeguato dibattito nelle sedi designate. Qualora ad esempio venisse previsto l'utilizzo di una legge delega, temiamo che si riducano parecchio le possibilità di confronto.

I fondi della “buona scuola”

La prima condizione per realizzare “la buona scuola” è investire maggiori risorse. Si può discutere della loro razionalizzazione, delle modalità con le quali spenderli, ma non su un dato oggettivo: il nostro Paese spende poco in Istruzione e riduce gli investimenti pubblici da circa vent'anni. Solo il 4,8% della spesa pubblica italiana rispetto al Pil è indirizzato all'istruzione. La Finlandia, la migliore scuola europea, è sopra di 2 punti esatti. Gli obiettivi di Europa 2020 ci chiedono di abbassare al 10% l'abbandono scolastico, portare al 40% il livello della popolazione adulta laureata e costruire un vero sistema di formazione permanente. Per farlo vanno recuperate quelle risorse e serve procedere con un'iniezione di spesa pari agli obiettivi fissati nel programma europeo, a partire dalla destinazione del 3% del Pil in ricerca e sviluppo.

Riforma dei saperi, riforma dei cicli?

Tutte le associazioni ritengono che una riforma davvero significativa dovrebbe farsi carico di alcune questioni che il Rapporto non tratta. In particolare, non c'è traccia di una **diversa strutturazione del percorso scolastico**. Le scuole medie continuano a rappresentare un momento critico dell'esperienza scolastica; la trasmissione dei saperi è spesso male organizzata tra biennio e triennio delle scuole superiori; siamo uno dei pochi Paesi in cui il termine delle scuole superiori è previsto a 19 anni, e non a 18. Per questi motivi ci chiediamo se non sia il caso, ora che il governo intende intervenire sulla scuola, di pensare a una **riforma dei cicli** che riorganizzi davvero l'istruzione italiana. Senza di essa, non potremo dare una risposta a gravi problemi strutturali del sistema italiano cui facevamo riferimento. Qualora venisse istruita una discussione sulla riforma dei cicli, avremmo piacere di portare un contributo mediante un tavolo tecnico in seno al Forum.

CINQUE TEMI CONDIVISI

Nelle differenti sensibilità delle singole associazioni, alcune tematiche risultano per tutti centrali nella costruzione di una “buona scuola”. Si tratta di:

1. Diritto allo studio
2. Organi collegiali e rappresentanza
3. Valutazione e autovalutazione
4. Competenze di cittadinanza
5. Statuto degli studenti in stage



1. Una legge quadro nazionale sul diritto allo studio

Il diritto allo studio era al primo posto anche nel precedente incontro dello scorso 14 maggio. In quell'occasione presentammo la nostra proposta di legge quadro – che torniamo a consegnare – e chiedemmo se il ministro intendesse assumere un impegno politico sulla tematica del diritto allo studio. Ci fu risposto di sì. Che cosa è cambiato in questi mesi? Come mai ne “La buona scuola” non si parla di diritto allo studio? Per noi, **“la buona scuola” comincia proprio dal diritto allo studio**: comincia dalla possibilità di assicurare una scuola di qualità a tutti gli studenti. Oggi il diritto allo studio è materia di competenza regionale: pertanto, in assenza di una legge quadro nazionale, assistiamo a gravi sproporzioni tra le Regioni. Gli studenti italiani non possono avere “più o meno diritto allo studio”, a seconda della Regione in cui si trovano ad abitare. Così si ledono gli articoli della nostra Costituzione (numeri 3, 33 e 34) che fanno appunto dello studio un diritto di ogni cittadino. Il tema si fa ancora più urgente davanti alla richiesta di revisione della spesa che la legge finanziaria ha imposto alle Regioni per i prossimi mesi: diventa imprescindibile che lo Stato preveda dei livelli di prestazioni minimi.

Per questo nella nostra proposta di legge quadro stabiliamo alcuni **servizi essenziali**, divisi tra “servizi sussidiari” e “servizi alla persona”, che una legge quadro nazionale dovrebbe stabilire, ovviamente previa discussione nella Conferenza Stato-Regioni. Insistiamo su questo punto, sul quale da tempo il nostro Forum si esprime: non esiste “buona scuola” senza una legge quadro nazionale sul diritto allo studio.

2. Organi collegiali e rappresentanza: per un potenziamento della partecipazione studentesca

Ne “La buona scuola” viene accennata una nuova composizione degli organi collegiali, ma non si fa menzione delle assemblee studentesche. Speriamo che il governo non abbia intenzione di ridurre gli attuali **spazi di partecipazione studentesca** (assemblee di classe, assemblee d'istituto, comitato studentesco...), e su questo chiediamo un chiarimento. Altro tema sul quale ci teniamo ad avere delucidazioni: l'aggiornamento del **Testo Unico del 1994**. Vorremmo avere la certezza che il nuovo T.U. non metterà in discussione le rappresentanze studentesche, fondamentali per la vita democratica della comunità scolastica. Rappresentanze studentesche che sono un diritto, e pertanto vanno anch'esse stabilite a **livello nazionale**. Ancora, ci sono aspetti di cui vorremmo sapere di più: quali saranno i poteri di controllo del Consiglio d'Istituto sull'operato del Dirigente, figura molto potenziata nell'idea di “La buona scuola”? È possibile definire le modalità d'interazione tra reti di scuole? Quale sarà la sorte dei livelli decisionali extra-scolastici (per esempio gli ex U.S.T.)?

Siamo convinti che “la buona scuola” abbia bisogno di studenti protagonisti, consapevoli, responsabili. Per questo il nostro desiderio è che venga potenziato il D.P.R. 567/96. Cominciamo dal presentare di nuovo la proposta di modifica del D.P.R., che apporta accorgimenti per noi importanti. Potremmo mettere in campo altre proposte: dalla regolamentazione del referendum studentesco alla messa in atto di corsi per la formazione alla partecipazione e alla rappresentanza; dalla presenza dei rappresentanti della Consulta

Provinciale in Consiglio d'Istituto alla definizione univoca dei ruoli di Comitato studentesco e Organo di garanzia. Per questo chiediamo di istituire un tavolo tecnico, con la partecipazione anche di docenti, genitori e Consulte, che dovrà concludere i suoi lavori entro il mese di gennaio (in tempo per l'eventuale traduzione legislativa de "La buona scuola").

3. Valutazione (e autovalutazione) diacronica e partecipata

Il tema della valutazione è al centro del progetto di "La buona scuola". Sull'argomento, le nostre associazioni hanno posizioni molto diverse. Ad esempio riguardo alla valutazione dei docenti: alcuni sono favorevoli a processi valutativi e autovalutativi direttamente legati a una premialità anche economica per docenti e scuole – come ipotizzato in "La buona scuola"; altri invece non condividono questa visione. Tuttavia, il punto che ci ha trovato di comune accordo riguarda le modalità degli eventuali processi valutativi e autovalutativi – che nel Rapporto non vengono esplicitati: ci aspettiamo **forme di valutazione diacronica e partecipata**. La valutazione a nostro parere non può fare riferimento a delle fotografie istantanee (per esempio il test INVALSI sotto forma di prova singola in un dato momento dell'anno); e siamo a favore di processi valutativi che coinvolgano anche la voce degli studenti e delle loro famiglie. Precondizione necessaria è una rivisitazione del Sistema di Valutazione Nazionale, così che:

- INVALSI e INDIRE siano resi indipendenti dal MIUR
 - L'intero SNV goda di risorse adeguate, affinché possa sviluppare processi valutativi che siano di lungo periodo e finalizzati a un vero miglioramento delle potenzialità educative di sistema
- Le forme dei processi valutativi ~~andranno~~ implementate e aggiornate, per poter davvero disporre di una valutazione diacronica e partecipativa.

4. Competenze di cittadinanza

La scuola non è "buona" se non prepara gli studenti a essere cittadini autentici. Oggi, la scuola italiana fatica molto a trasmettere competenze di cittadinanza. Un'ora settimanale di "Cittadinanza e Costituzione", ma priva di monte ore autonomo, è del tutto insufficiente e anzi viene spesso evasa. Nel documento "La buona scuola" si parla di una necessaria alfabetizzazione economica, e si nomina "Cittadinanza e Costituzione" solo per suggerirvi l'inserimento della educazione al digitale.

Riteniamo che il piano di azione sia duplice: da un lato occorre prevedere agli studenti la trasmissione delle conoscenze basilari riguardo alla vita democratica del Paese e del sistema europeo in cui viviamo; dall'altro, è importante che le scuole sviluppino attività integrative sul territorio, in cui proporre ai ragazzi esperienze di cittadinanza attiva. Pertanto chiediamo:

- come s'intende promuovere le competenze formali di cittadinanza? Come dare veramente corpo all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"?

E proponiamo:

- di introdurre la previsione di esperienze territoriali di cittadinanza attiva nell'offerta formativa degli studenti, secondo l'autonomia dei singoli istituti.

5. Statuto delle studentesse e degli studenti in stage

Di nuovo siamo a riproporre una proposta già presentata nel Forum del 14 maggio. Riteniamo decisivo uno ‘Statuto delle studentesse e degli studenti in stage’ affinché la formazione prevista secondo l’alternanza scuola/lavoro sia realmente equiparata alla formazione in classe, anche nei diritti e doveri degli studenti. Alla luce delle proposte di potenziamento dell’alternanza scuola/lavoro, prospettate ne “La buona scuola”, lo Statuto diviene ancora più necessario. Nell’incontro del 14 maggio ci fu proposta la traduzione dello Statuto in un Regolamento, di cui cominciammo a discutere alcuni punti critici. Da allora la discussione non ha però avuto seguito. Dunque chiediamo di poter riprendere il confronto con la dottoressa Paumbo; inoltre, auspichiamo che – come da idea originaria – lo “Statuto delle studentesse e degli studenti in stage” possa essere integrato al D.P.R. 249/98, che istituì lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”: così avremmo davvero una parità anche formale delle due metodologie di formazione.

Allegati:

- proposta legge quadro Diritto allo studio
 - proposta modifica DPR 567
 - ultima versione Statuto studenti in stage
-

POSSIBILE BOZZA DI D.D.L.

“Definizione dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione”

Art. 1- *Diritto allo studio. Definizione e principi fondamentali*

1. Al fine di favorire la crescita ed il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo sia come membro di formazioni sociali¹, la Repubblica rende accessibile a tutti il sistema educativo d'istruzione e formazione², incentiva il merito e garantisce ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi³, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono⁴.
2. Lo Stato detta le norme generali ed i principi fondamentali in materia di istruzione e definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale⁵.
3. Il diritto allo studio, quale strumento di solidarietà e di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, è un dirittosociale della persona. Esso è finalizzato al pieno esercizio del diritto e dell'obbligo di istruzione⁶, allo sviluppo integrale e continuo della persona⁷, al perseguimento del successo formativo⁸, all'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti ad una cittadinanza attiva⁹, alla valorizzazione del singolo come strumento di crescita civile, sociale e economica della comunità.

¹ Cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.

² Cfr. l'art. 34, primo comma, Cost e l'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Cfr. l'art. 34, terzo comma, Cost. e l'art. 26, par. 1, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

³ Cfr. l'art. 3, secondo comma, Cost.

⁴ Cfr. l'art. 117, secondo comma, lett. n) ed m).

⁵ Cfr. l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il d.m 22 agosto 2007, n. 139 (“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'*obbligo di istruzione*, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”). Invece, numerose altre norme parlano di diritto o di *diritto-dovere all'istruzione*: in particolare il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”, dove si afferma che “l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come *diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere*”), ma anche l’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (che si pone l’obiettivo “di rendere effettivo il *diritto allo studio e all'istruzione* a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’*obbligo scolastico* e nella successiva frequenza della scuola secondaria ...”), l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’analogo l’art. 13, par. 1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all'istruzione*”), l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all'istruzione* ...” ed ha “facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria”). Con terminologia ancora diversa, l’art. 2 del d.P.R. 616/1977 afferma che il diritto allo studio è destinato “a facilitare ... l’assolvimento dell’*obbligo scolastico* nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la *prosecuzione degli studi*”.

⁶ Così si aggregano il concetto di “apprendimento lungo l’arco della vita” e l’istruzione adulta promossa dal sistema di istruzione (cfr. l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui “ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e *continua*”). Circa lo sviluppo della persona, cfr. l’art. 3, secondo comma, Cost., l’art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (che parla di “... favorire la *crescita e la valorizzazione della persona umana*”), l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’analogo l’art. 13, par. 2, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “l’istruzione deve mirare al *pieno sviluppo della personalità umana* e del senso della sua dignità e deve rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali”).

⁷ “*Successo formativo*” è espressione rubricata nell’art. 1 del d.P.R. 275/1999.

⁹ Cfr. l’art. 13, par. 1, terza frase, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di *partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera* ...”).

4. La Repubblica garantisce la piena fruizione del diritto allo studio mediante l'attivazione e la fornitura di servizi sussidiari e di servizi alla persona nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Art. 2 - Norme generali

1. Destinatari degli interventi e delle provvidenze in cui si concretizza il diritto allo studio possono essere: a) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; b) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; c) gli enti locali; d) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà¹⁰.

Art. 3 - Livelli essenziali delle prestazioni

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i seguenti servizi, che le Regioni assicurano, mediante adeguati stanziamenti finanziari, nell'esercizio delle loro competenze legislative, e che possono incrementare: a) *servizi sussidiari* e b) *servizi alla persona*.

Art. 4 - Servizi sussidiari

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) *borse di studio* e *sovvenzioni* per studenti che versano in particolari condizioni di disagio

economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

b) *contributi economici* per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

c) *contributi economici* per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative¹¹;

d) *servizi di ristorazione* e contributi per il vitto;

e) *servizi di trasporto* e forme di *agevolazione della mobilità*¹²;

f) *servizi residenziali* (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

g) *fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi*¹³ e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi¹⁴.

¹⁰ Cfr. l'art. 118, quarto comma, Cost.

¹¹ Occorre valutare l'opportunità di mantenere tale specificazione, perché potrebbe andare oltre il contenuto di un LEP.

¹² In queste ultime rientrano sia le tradizionali riduzioni del costo dei servizi di trasporto, sia forme innovative, come potrebbe essere il comodato di biciclette.

¹³ Come quaderni, compassi, strumenti di laboratorio, eventualmente computer portatili, ecc.

¹⁴ Cfr. l'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si potrebbe aggiungere (ma pare andare oltre il LEP) "anche prevedendo finanziamenti per l'ampliamento delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche in modo da

consentire più velocemente il prestito dei libri di testo agli studenti in condizioni economiche disagiate".

h) *provvidenze* per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole

dei Paesi esteri in cui sono immigrati¹⁵;

i) ~~*contributi agli enti locali* per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.~~

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare servizi sussidiari ulteriori.

Art. 5 - *Servizi alla persona*

1. Sono individuati come servizi alla persona, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di sostegno materiale e immateriale per il superamento di ostacoli afferenti alla salute o all'integrità della persona, nonché all'inserimento sociale e scolastico della stessa:

a) *sussidi e servizi* individualizzati per studenti diversamente abili e per studenti migranti;

b) *supporti* per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione;

c) *servizi telematici* per studenti che, a motivo di condizioni particolari di salute o di vita¹⁶, sono impossibilitati a raggiungere l'istituto scolastico;

d) "*carte degli studenti*" per facilitare e ridurre il costo dei consumi culturali e dell'accesso alle attività e alle strutture culturali presenti sul territorio;

e) *supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti* attivati dalle istituzioni scolastiche, dalle autonomie locali o dai soggetti senza scopo di lucro che agiscono in base al principio di sussidiarietà, e finalizzati: a favorire la frequenza scolastica da parte degli studenti migranti, l'istruzione e l'inserimento sociale delle persone detenute, l'inserimento sociale e scolastico degli studenti stranieri, l'integrazione dei minori in difficoltà; a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e condotte devianti; a realizzare interventi di orientamento e di ri-orientamento scolastico e professionale, interventi di mediazione interculturale, consulenza psicologica e pedagogica.

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare ulteriori servizi alla persona ed attività che promuovano il benessere a scuola.

Art. 6 - *Conferenza nazionale per il diritto allo studio*

1. È istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscono nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente.

2. Compiti della Conferenza sono:

a) monitorare l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti conseguenti, verificando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da essi definiti, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

b) elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio ed a rispondere a nuove esigenze;

c) redigere ogni due anni un "Libro bianco sul diritto allo studio";

d) esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei finanziamenti per l'attuazione della presente legge.

¹⁵ Cfr. gli artt. 625 e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (t.u. in materia di istruzione).

¹⁶ Si pensi agli studenti detenuti o a quelli che vivono in isole sprovviste di scuole medie inferiori o superiori.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro della Pubblica Istruzione almeno una volta l'anno.
4. Nell'attuazione della presente legge e delle norme ad essa conseguenti, le Regioni e, ove opportuno, gli enti locali prevedono e realizzano idonei luoghi e modalità di confronto permanente con tutti i soggetti di cui al comma 1.

Art. 7 - Fondo perequativo per l'attuazione del diritto allo studio

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo perequativo statale, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da uno stanziamento annuo di euro ... a decorrere dall'anno ...

Art. 8 – Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9 - Norme finali

1. Sono fatte salve tutte le forme di intervento, agevolazione o sussidio, previste dalle leggi statali vigenti a vantaggio degli studenti iscritti e frequentanti presso il sistema educativo di istruzione e formazione.

Introduzione

Apprestandoci a riflettere sul tema della formazione professionalizzante, non possiamo prescindere da alcune considerazioni strettamente legate alla realtà italiana e alla tradizione formativa del nostro Paese. Dai dati diffusi dal MIUR sulle iscrizioni a istituti tecnici e professionali viene evidenziato un aumento delle studentesse e degli studenti che scelgono questo tipo di studio dopo la scuola media in dati contesti territoriali (es. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria). Tuttavia ci preme evidenziare come sia ben radicata un'idea dell'istruzione superiore ancora legata a vecchi schemi del passato: in Italia vige diffusamente per luogo comune una visione gerarchica delle possibilità di istruzione, che colloca al primo posto i licei, poi gli istituti tecnici, infine gli istituti professionali. È naturalmente un approccio molto riduttivo, che trae origine da un'impostazione scolastica ormai passata da molti decenni (riforma Gentile, primato dei licei ecc.) ma che come detto è rimasta fortemente presente nella mentalità collettiva. Si tratta naturalmente di un elemento che noi associazioni studentesche vogliamo per prime scardinare, ma è chiaro che si tratta di cambiare una visione culturale del sistema scolastico, cosa che richiede necessariamente tempo e sforzi di lunga durata.

L'elemento concettuale che più di tutti ci preme venga riaffermato è l'assoluta pari dignità delle formazioni professionali, tecniche e liceali. In un mondo come quello odierno, in cui non solo viene richiesto un elevato grado di specializzazione del lavoratore, ma anche una capacità di adattarsi alla continua evoluzione tecnologica, educativa, culturale e sociale, c'è bisogno di istituti scolastici che forniscano agli studenti gli strumenti necessari ad affrontare la realtà lavorativa nel suo complesso e a continuare a formarsi lungo tutto l'arco della vita (secondo il concetto di *life long learning*). Occorre in particolare che gli istituti professionali e tecnici consentano ad uno studente o ad una studentessa di uscire dalla scuola con pari opportunità di cercare un posto congruo alle sue capacità e aspirazioni nel mondo del lavoro oppure di proseguire il percorso di studi a livello universitario; come occorre che chi si forma in un liceo, su materie più teoriche ed umanistiche, possa acquisire anche competenze pratiche ed esperienze formative che lo mettano in contatto con la realtà lavorativa.

Per fare questo, è necessario che scuole e associazioni studentesche si impegnino per un orientamento che sia il più accurato possibile, volto a indirizzare i ragazzi in uscita dalle scuole medie sul percorso formativo più congeniale ai loro interessi e desideri. E, nel caso in cui la prima scelta di un istituto superiore si rivelasse sbagliata, a seguire gli studenti con un percorso di ri-orientamento portato avanti con la stessa attenzione, nella consapevolezza che ciò che conta al termine del cammino di studio di un ragazzo, oltre al suo formarsi come cittadino onesto e capace di inserirsi nelle logiche di democrazia del Paese, è giungere al completo successo formativo: ovvero, l'adempimento di un percorso qualificante secondo le qualità specifiche di ogni studente. In questo senso, orientamento e ri-orientamento sono elementi di grande importanza per evitare che uno studente si smarrisca durante il suo

percorso formativo, giungendo così alla dispersione scolastica che sta a cuore a tutti combattere e diminuire sempre più.

In termini pratici, questa complessa riqualificazione culturale passa senza dubbio da un rilancio degli istituti tecnici e professionali, che necessitano in primo luogo di risorse adeguate per sostenere gli ambiziosi progetti che nel tempo sono stati configurati per la formazione professionalizzante.

Ma centrale è anche la cura dei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro (A.S.L.) e di Apprendistato che sono oggetto di questo tavolo. Come detto in precedenza, è oggi ancor più indispensabile prevedere una formazione valida al mondo del lavoro negli anni dell'istruzione secondaria; e tale discorso è parimenti importante tanto per le scuole tecnico-professionali quanto per quelle liceali. Al momento rimangono alcuni dubbi sull'Alternanza Scuola – Lavoro e sull'Apprendistato, che abbiamo cercato di porre in questo testo. Quel che ci preme sottolineare, comunque, è che i percorsi professionalizzanti, per ogni tipo di istituto, siano sempre dettagliatamente inseriti all'interno dei Piani dell'Offerta Formativa, regolamentati con la maggior precisione possibile e salvaguardati da traguardi stimolanti tanto per le imprese che stipulano accordi con le scuole, quanto per gli studenti impegnati nel rapporto di lavoro, e quanto infine per le scuole superiori stesse. Solo instaurando i percorsi professionalizzanti in una logica virtuosa di reciproco miglioramento, infatti, si potrà aspirare a fornire percorsi sempre più stimolanti e completi per tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono certamente una parte fondamentale del percorso formativo di ogni studente. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una positiva espansione dell'utilizzo di questi strumenti all'interno di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, tanto che il 28% delle scuole in Italia utilizzano percorsi di alternanza, che crediamo debba essere ulteriormente incentivata. Riteniamo infatti che questi percorsi debbano essere patrimonio di tutti gli indirizzi di studio, e che il loro valore debba essere maggiormente riconosciuto e sfruttato, in particolar modo all'interno dei licei, così da implementare la percentuale di licei che attuano percorsi di alternanza, che ad oggi è del 22%. Come già sottolineato dal documento Europa 2020, infatti, la nuova didattica a cui deve tendere la scuola di tutto il continente è quella che proceda per competenze, che sono frutto sia delle conoscenze teoriche che delle abilità pratiche acquisite durante il percorso di studi. In quest'ottica, sono da valorizzare tanto l'apprendimento di tipo frontale, che viene definito "formale", quanto l'apprendimento "non formale" e l'apprendimento "informale" che si configurano invece nei vari momenti di formazione che lo studente svolga anche al di fuori dai banchi di scuola: ad esempio, appunto, i percorsi di A.S.L., ma anche la partecipazione a percorsi formativi di vario genere, la prestazione di servizi di volontariato, o altre attività di questo genere.

Restando al tema dell'Alternanza, crediamo che per garantire ad ogni studente che queste esperienze abbiano effettivamente un valore fortemente formativo sia necessario stabilire delle linee guida nazionali, che tutelino studenti e scuole nel momento della scelta delle

strutture all'interno delle quali effettuare percorsi di stage, e durante lo svolgimento di essi. Inoltre riteniamo che vada ridefinita a livello nazionale la figura di studente in stage e i diritti e le tutele lavorative ad essa riconosciute, e in merito a questo riteniamo che i seguenti punti dovrebbero essere rispettati e garantiti da ogni istituto, diventando appunto linee guida nazionali.

Lo studente, le aziende, la scuola

- Lo studente dovrà svolgere attività lavorative consone alla specializzazione scelta e con la costante supervisione di un tutor (docente referente) incaricato dalla scuola, che deve essere una figura di supporto per lo studente nella realizzazione del suo percorso formativo e che garantisca il successo dello stage. Al tutor nella scuola deve corrispondere una figura di riferimento nei luoghi di lavoro, che verifichi l'ambiente lavorativo e il rispetto dei livelli di sicurezza, un tutor aziendale che sia inserito nel sistema pubblico di istruzione e formazione.
- Possono essere previsti incentivi fiscali per le strutture che ospitano stages scolastici.
- Possono essere previsti incentivi fiscali per le strutture che assumeranno studenti che hanno effettuato uno stage all'interno di esse.
- La struttura ospitante stabilisce e comunica preventivamente alla scuola le mansioni che lo studente in stage andrà a svolgere; qualora lo studente segnali che durante lo stage non svolge le mansioni preventivamente pattuite, la scuola potrà interrompere il rapporto con la struttura e potrà essere sospeso l'eventuale incentivo fiscale.
- La struttura ospitante si assume l'onere di applicare le norme di sicurezza in vigore.
- Allo stagista deve essere riconosciuto un rimborso spese.
- Devono essere predisposti dei momenti di confronto periodici fra studenti e docente tutor durante il periodo di stage.

Beneficiari dello Stage

- Deve essere garantita la possibilità a tutto il gruppo classe di essere protagonista di un percorso di Alternanza, secondo le modalità compatibili alle esigenze delle singole scuole.
- Laddove non sia possibile garantire alla classe intera nello stesso periodo di frequentare il periodo di stage, la scuola deve garantire strumenti alternativi di frequenza che siano l'alternanza dei periodi oppure l'impresa formativa simulata.
- L'andamento scolastico dello studente non deve essere un discrimine per la partecipazione allo stage.

Tempistica

- Lo stage dovrà avere una durata massima di 30 giorni.
- La giornata lavorativa non dovrà durare più di 8 ore
- Devono essere garantite un minimo di 30 ore di formazione sui diritti, le tutele e le norme di sicurezza prima dell'inizio dello stage, da essere svolte durante le ore delle materie specializzanti o durante ore extra curriculari predisposte dal P.O.F
- **Lo studente deve essere coinvolto nell'attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) avendo la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro qualora si presentasse la necessità certificata.**

Programmazione

- Il programma e le attività svolte durante il periodo di stage dovranno essere determinate prima del suo inizio, possibilmente prima dell'inizio dell'anno scolastico in modo da garantire un'equilibrata distribuzione del programma di studi inerente all'anno di frequenza dello studente, dal Consiglio di Classe di concerto il Comitato Tecnico Scientifico

Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

- I C.T.S., istituiti con i d.p.r.87/10 e 88/10, devono essere rivisti e riformati tramite la costituzione di una commissione paritetica composta da almeno 2 docenti e 2 studenti (rappresentanti d'Istituto) con la supervisione degli Uffici Scolastici. A questi faranno riferimento i docenti referenti e stabiliranno con i Consigli di Classe la programmazione dell'Alternanza.
- I Comitati Tecnico Scientifico devono essere istituiti in ogni scuola che applichi l'Alternanza Scuola Lavoro, al contrario di come accade oggi, e possono essere istituiti laddove non siano ancora attivi percorsi di Alternanza con la funzione di studiare la fattibilità dell'attivazione dei suddetti percorsi, nella formula paritetica sopra descritta.

Valutazione

- Lo studente e il responsabile della struttura ospitante devono, con la supervisione del docente tutor, compilare un questionario alla fine del periodo di stage che valuti entrambe le esperienze, all'interno del quale sia contenuta una valutazione sulla affidabilità delle strutture, per comporre un archivio interno alla scuola.
- L'attività svolta dallo studente dovrà essere considerata a tutti gli effetti come un'attività formativa e quindi essere valutata come integrazione al voto complessivo delle materie coinvolte nello stage e preventivamente definite nello schema di programmazione dal Consiglio di Classe.

Il rientro in classe

- E' necessario porre particolare attenzione nel momento del rientro in classe alla fine dello stage, prevedendo un momento di confronto fra l'intero gruppo classe ed i docenti.
- La scuola si impegna, al rientro a scuola dello studente inserito in un percorso di stage, a metterlo in condizione di recuperare le sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage possibilmente usando le ore di quelle materie coinvolte.

Percorsi di Apprendistato

La nostra discussione non poteva essere distaccata dal tema dell'apprendistato, in quanto questo percorso formativo - lavorativo va a proporre un modello ancora alternativo alla formazione tecnico-professionale "dietro i banchi". La discussione, però, è complessa e delicata, e racchiude in sé tanti temi: dall'obbligo formativo, alla didattica, al lavoro, all'occupabilità degli studenti. Pertanto, essa richiede un approfondimento ancora maggiore da parte delle associazioni studentesche che, nel voler meglio studiare e capire gli obiettivi formativi, le funzioni e le funzionalità di questo strumento rilanciato con il d.m. 167/11, richiedono l'apertura di un tavolo tecnico in seno al Forum delle Associazioni Studentesche che si occupi solo di questa materia e si evolva contestualmente agli sviluppi normativi. Le associazioni sedute a questo tavolo ribadiscono comunque che non sono favorevoli all'assolvimento dell'obbligo scolastico tramite il canale dell'apprendistato prima dei 16 anni.



STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN STAGES

Preambolo

Il presente Statuto ha la finalità di riorganizzare la materia degli stages che, anche alla luce del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, devono essere pensati e costruiti per lo studente e con lo studente, al fine di soddisfare le esigenze di ogni ragazzo e consentendo a questi di interagire con i soggetti del c.d. "mondo del lavoro" (azienda, sindacato, ecc.) e con tutti quegli enti che mettono in pratica percorsi di cittadinanza e di educazione non-formale

Questo Statuto è rivolto a tutti gli studenti inseriti in percorsi di Terza Area e Alternanza Scuola-Lavoro.

Art.1 Tempistica

Lo stage deve essere elemento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) e, in quanto tale, progettato dalla scuola. In quanto esperienza formativa, il periodo di stage deve essere limitato nel tempo e in alcun caso può superare i 30 giorni rispetto al curriculum annuale nei Licei e i 60 giorni nel caso degli Istituti Tecnici e Professionali. I giorni di stage, quando il tirocinio avviene all'interno del calendario scolastico, non devono essere recuperati e devono essere considerati parte integrante del curriculum. La giornata lavorativa non potrà in nessun caso superare il totale di 8 (otto) ore.

Art.2 Coinvolgimento dello studente

Lo studente deve essere coinvolto nell'attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) avendo la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro qualora si presentasse la necessità certificata.

Art.3 Informazione dello studente

Lo studente deve essere informato preventivamente delle mansioni che dovrà svolgere all'interno dell'azienda. Le parti sottoscrivono un accordo scritto dettagliato - patto formativo - nel quale si esplicitano gli obiettivi formativi e gli strumenti che verranno utilizzati per raggiungerli.

Art. 3 bis Informazione e programmazione del percorso di alternanza scuola-lavoro

Il patto formativo di cui sopra deve essere stilato, includendo il programma dettagliato delle attività formative, prima dell'inizio del percorso di alternanza, idealmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da garantire che il Consiglio di Classe, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui sotto, possano ragionare di un'equilibrata distribuzione del programma di studi inerente all'anno di frequenza dello studente.

Art.3 ter Formazione alla sicurezza

Devono essere garantite un minimo di 30 (trenta) ore di formazione sui diritti, le tutele e le norme di sicurezza prima dell'inizio dello stage, da essere svolte durante le ore delle materie specializzanti o durante le ore extra curriculari predisposte dal P.O.F.

Art.4 Copertura assicurativa

Allo studente che parteciperà allo stage, dovrà essere garantita, da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza idonea copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL nonché per responsabilità civile.

**Art.5 Tutoraggio**

L'istituzione scolastica deve individuare all'interno del corpo docente la figura di un tutor cui affidare lo studente che partecipa allo stage. Altresì l'azienda deve individuare un tutor al quale viene affidato lo studente e che, in coordinamento con la figura del tutor scolastico, deve facilitare l'inserimento di questi nell'azienda. Per comprovate violazioni degli obiettivi didattici dei tirocini la scuola si farà garante nel richiedere la sostituzione del tutor aziendale e, per casi di estrema gravità, di interrompere ogni rapporto con l'azienda in questione.

Art.6 Confronto studente-scuola-azienda

Si devono prevedere incontri periodici di confronto tra lo studente, il tutor scolastico e il tutor aziendale sull'andamento dello stage (uno obbligatorio a metà del periodo di stage). Altresì, nel caso in cui richiesto, deve essere garantito il diritto di assemblea tra gli studenti della medesima classe per confrontarsi sull'andamento dei tirocini e per discutere di qualsiasi altra materia ritenuta rilevante, come sancito dagli art. 2 comma 9 del D.P.R. 249/98 e art. 12 e 13 del t.u. 297/94

Art.9 Valutazione del periodo di stage

Al termine del periodo di formazione l'azienda deve fare una relazione, da presentare in duplice copia, una allo studente e l'altra al consiglio di classe di riferimento, sul periodo di formazione svolto dallo stagista. Entro la medesima data lo studente tirocinante deve presentare relazione dettagliata, in duplice copia, sul periodo di formazione svolto in azienda.

Art.10 Copertura costi

Durante il periodo dello Stage allo studente deve essere garantita, a carico dell'azienda, un rimborso a copertura delle spese sostenute dallo studente, (come spese di trasporto, di eventuale vitto e alloggio e di acquisto eventuale di materiale necessario per il periodo in azienda etc) che può, altresì, essere convertito in servizi (come buoni pasto, fornitura del materiale etc)

Art.11 Valutazione dello studente

Il periodo di stage deve essere valido ai fini della valutazione complessiva dello studente. Sono da specificare nel patto formativo le eventuali materie coinvolte nella valutazione e i metodi di valutazione e misurazione delle competenze, conoscenze e abilità raggiunte durante il percorso di alternanza scuola-lavoro.

Art.12 Riequilibrio didattico delle materie non-professionalizzanti

La scuola si impegna, al rientro a scuola dello studente inserito in un percorso di stage, a metterlo in condizione di recuperare le sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage possibilmente usando le ore di quelle materie coinvolte.

Art.13 Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S)

I C.T.S., istituiti con i dpr 87/10 e 88/10, devono essere rivisti e riformati tramite la costituzione di una commissione paritetica composta da almeno 2 docenti e 2 studenti, eventualmente i rappresentanti d'istituto, con la supervisione dell'Ufficio Scolastico di competenza territoriale. A questo fanno riferimento i docenti referenti e stabiliscono con i Consigli di Classe la programmazione e la struttura del patto formativo per i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE "MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 10 OTTOBRE 1996, N. 567, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 268, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

RITENUTA la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, al fine di razionalizzare la regolamentazione dei requisiti di partecipazione ai Forum delle associazioni degli studenti e dei genitori e di assicurare un migliore coordinamento tra i livelli delle rappresentanze studentesche;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, concernente il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (verificare se lasciarlo o meno)

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 268, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 2

1. All'articolo 1, comma 1-bis, tra le parole "attività extracurricolari" e "culturali" sono inserite le seguenti: "di insegnamento, educative e".

2. All'articolo 1, comma 3, tra le parole "occasioni extracurricolari" e "per la crescita umana e civile" sono inserite le seguenti "per la possibile acquisizione di ulteriori competenze,".

Art. 3

1. All'articolo 4, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Al Comitato studentesco è altresì affidato il compito di collegamento e confronto tra i livelli di rappresentanza studentesca nel proprio istituto e di designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249."

Art. 4

1. All'art. 5-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
*"3. Nelle more della verifica prevista dal comma 5-bis, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, sono ammesse al Forum le seguenti associazioni studentesche:
 Federazione degli Studenti, Movimento Studenti di Azione Cattolica, Movimento Studenti Cattolici,
 Movimento Studentesco Nazionale, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Studenti e StudiCentro."*

2. L'art. 5-bis, comma 4, è sostituito dal seguente:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

“4. Possono essere accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti, costituite da almeno due anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) numero di associati non inferiore a 5000 unità, ovvero numero di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 400 unità ovvero di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 del presente decreto non inferiore a 250 unità;*
- b) presenza dei requisiti di cui al punto a) sul territorio nazionale in non meno di sette regioni.”*

3. L'articolo 5-bis, comma 5, ultimo periodo, è soppresso.

4. Dopo l'articolo 5-bis, comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Annualmente è demandata alla stessa Direzione generale dello studente la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, in concomitanza con le elezioni dei presidenti delle consulte provinciali di cui all'art. 6.”

5. All'articolo 5-bis, comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) tra le parole “possono essere costituiti” e “delle rappresentanze associative” la parola “forum” è sostituita da “tavoli”;*
- b) le parole “le associazioni degli studenti” sono sostituite da “le rappresentanze regionali delle associazioni degli studenti”;*
- c) le parole da “nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali,” sino alla fine del periodo sono sostituite da “per un confronto sugli ambiti di competenza degli Uffici scolastici regionale”.*

Art. 5

1. All'articolo 5-ter, comma 1, dopo le parole “sulle problematiche studentesche e scolastiche” sono aggiunte le seguenti “allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni normative per introdurre innovazioni organizzative atte a favorire un reale e concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica, investendoli della corresponsabilità educativa.”

2. L'articolo 5-ter, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Nelle more della verifica prevista dal comma 5, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, sono ammesse al Forum le seguenti associazioni: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici, Movimento Italiano Genitori, Famiglie e Scuole.”

Art. 6

1. All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “Due rappresentanti” sono sostituite da “Un rappresentante”;*
- b) dopo le parole “scuola di istruzione secondaria superiore” sono inserite “o due rappresentanti in caso di istituti scolastici con numero di studenti superiore a 500,”;*
- c) il numero “31” è sostituito da “15”.*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) è aggiunta: *“a-bis) indicare un referente delle consulte provinciali che può partecipare alle attività degli organismi eventualmente costituiti delle Reti di scuole di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;”*;
- b) alla lettera c), dopo le parole *“in collaborazione con l'ufficio scolastico locale”* sono inserite le seguenti: *“e le associazioni degli studenti”*;
- c) la lettera d-bis) è soppressa;
- d) la lettera e) è sostituita da *“e) diffondere le buone pratiche nella valorizzazione e gestione delle iniziative di interesse nazionale;”*;
- e) dopo la lettera e) è inserita *“f) promuovere le iniziative di informazione degli studenti nelle scuole nel momento antecedente alle elezioni delle rappresentanze studentesche.”*

3. All'articolo 6, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole *“e può”* sono sostituite da *“. Può”*;
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto: *“Il regolamento si conforma alle indicazioni fornite con provvedimento della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.”*

4. All'articolo 6, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole *“appartenenti ad una”* sono sostituite da *“afferenti alla”*;
- b) le parole *“, il quale viene”* sono soppresse;
- c) la parola *“dirigente”* è sostituita da *“Direttore generale”*;
- d) dopo le parole *“supporto tecnico-organizzativo”* è inserita *“necessario”*.
- e) dopo l'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: *“Il coordinamento regionale, ha il compito di designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. E' istituito il Coordinamento nazionale composto dai referenti degli Uffici scolastici regionali e da un rappresentante per regione eletto dai presidenti delle consulte provinciali studentesche. L'individuazione del rappresentante regionale è rinnovata ogni anno scolastico. Il Coordinamento nazionale si riunisce ogni due mesi su convocazione della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.”*

5. All'articolo 6, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“7. Al fine di fornire un'attività di supporto alle rappresentanze studentesche, è individuato tra il personale in servizio in possesso di adeguate competenze pedagogico-educative e tecniche: un referente regionale in servizio presso l'ufficio scolastico regionale; un referente provinciale in servizio presso l'ambito territoriale; un docente referente in servizio presso ciascun istituto secondario di secondo grado. Il referente regionale è incaricato dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, promuove l'istituzione del coordinamento regionale delle consulte provinciali studentesche, la cui costituzione viene disciplinata da specifici regolamenti emanati dal Coordinamento stesso, svolge funzioni di promozione dei compiti del coordinamento regionale, ne supporta l'attività e coordina i referenti provinciali. Il coordinamento regionale è composto dal referente regionale, dai presidenti delle consulte provinciali studentesche della regione e dai

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

relativi referenti in ambito territoriale ed ha il compito di pianificare interventi di informazione sui temi della partecipazione studentesca in ragione delle esigenze che emergono dai territori di specifica competenza e di svolgere una costante attività di monitoraggio sull'andamento delle elezioni dei rappresentanti nelle singole scuole, avendo cura di assicurare, in ogni istituzione scolastica, la massima circolazione delle informazioni riguardanti le diverse forme di rappresentanza studentesca. Al referente per la Consulta provinciale studentesca presso l'ambito territoriale sono assegnati funzioni di consulenza, gestione e progettazione su tematiche rilevanti per l'azione di cittadinanza attiva. Il referente provinciale favorisce le condizioni per l'apporto del contributo delle rappresentanze studentesche e della Consulta provinciale alla definizione delle politiche giovanili a livello locale, svolge una funzione di raccordo tra gli uffici periferici dell'amministrazione scolastica e le scuole, coordina i docenti dell'ambito territoriale di riferimento che, nella singole istituzioni scolastiche, hanno il compito di promuovere e sostenere le iniziative riguardanti la promozione e il sostegno della partecipazione attiva degli studenti. Assieme ai referenti regionali, i referenti territoriali concorrono a costituire la Rete nazionale dei referenti delle consulte provinciali studentesche.

*8. Le esperienze derivanti dalle attività di cui al **precedente art.6 del presente D.P.R. presente articolo**, come previsto dal D.M. 24 febbraio 2000, n.49, possono essere riconosciute come esperienze valide per l'acquisizione dei crediti formativi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. L'attestazione relativa alla suddetta attività viene rilasciata dal docente referente provinciale presso l'Ambito territoriale di appartenenza della consulta.*

9. E' altresì riconosciuto che non sono computabili nel numero di ore di frequenza obbligatoria le assenze derivanti dalla partecipazione alle attività delle consulte provinciali, se certificate dal referente secondo le norme vigenti.”.

Art. 7

1. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

*“1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della **III area funzionale VIII qualifica funzionale** del comparto Ministeri, con esclusivo riferimento ai:*

- a) componenti delle consulte e ai rappresentanti delle associazioni degli studenti ammesse al Forum **nazionale di cui all'art. 5-bis** individuati per la partecipazione alle predette iniziative;*
- b) rappresentanti delle associazioni dei genitori partecipanti ai Forum **nazionale di cui all'art. 5-ter** istituiti ai sensi degli articoli **5-bis e 5-ter** .*

Per i rappresentanti delle associazioni tali rimborsi possono essere richiesti a seguito della presentazione della documentazione originale delle spese da presentare alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

*2. Il Direttore **Generale** della Direzione **generale** per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione **del MIUR**, nei limiti delle risorse attribuite dalla direttiva annuale di riparto dei fondi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, determina annualmente con proprio decreto l'ammontare dei fondi da destinare alle consulte provinciali per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate.”*